

## Erogazioni liberali, deducibili o detraibili?

Il Fisco definisce, come **erogazioni liberali**, i versamenti effettuati a favore di **organizzazioni non-profit**, tipo **Onlus**, e di **istituzioni religiose**, commerciali e non commerciali.

La **Fondazione Angeli del Bello**, sotto il profilo soggettivo, può essere ricompresa tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, in quanto è una fondazione riconosciuta operante nel settore della promozione e valorizzazione dei beni culturali.

**Art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.**

*L'art. 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, "di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.*

*Le fondazioni e le associazioni operanti nei beni culturali, pertanto, per essere destinatarie di erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 35 del 2005 devono possedere i seguenti requisiti:*

*1) devono avere la personalità giuridica;*

*2) devono avere per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e devono effettivamente svolgere le suddette attività.*

*Ciò posto, per quanto riguarda il requisito indicato al punto 2), la norma delimita l'ambito applicativo delle attività che il legislatore ha voluto incentivare mediante le erogazioni liberali in argomento, stabilendo che i beni oggetto di tutela, promozione e valorizzazione siano quelli di interesse artistico, storico e paesaggistico indicati nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Sono **deducibili dal reddito imponibile** le seguenti spese:

- nel limite del 10 per cento del reddito e comunque fino a 70 mila euro, quelli effettuati a favore di: **Onlus**; associazioni di **promozione sociale**; fondazioni e associazioni per la **tutela dei beni storico-artistici e paesaggistici** e per la **ricerca scientifica**; per le organizzazioni non governative (**Ong**) operanti nei Paesi in via di sviluppo è ammessa una deduzione aggiuntiva fino al 2 per cento del reddito o, a scelta, una detrazione d'imposta del 19 per cento;
- fino a 1.032,91 euro, quelle a favore delle **istituzioni religiose**,
- quelle a favore di **università**; fondazioni universitarie; enti di ricerca pubblici; enti parco.

### Come si documentano le spese

La documentazione necessaria per dedurre o detrarre le erogazioni liberali è costituita dalle **fatture**, **ricevute** o **quietanze** rilasciate al contribuente da chi ha ricevuto le somme, con indicazione del suo **codice fiscale** o numero di **partita Iva**.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però **conservata in originale** per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.